



Regione Lombardia

DECRETO N. 6245

Del 01/07/2016

Identificativo Atto n. 2384

PRESIDENZA

Oggetto

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI PESCA DELL'ANGUILLA (ANGUILLA ANGUILLA) NEL LAGO DI GARDA AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 8.6.2016 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 151 DEL 30.6.2016

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

Il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale di Brescia

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

VISTI

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale),
- il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 (Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda);

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 "*Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda*" è stato stabilito il divieto, per un anno, di immissione sul mercato e di commercializzazione di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana per la presenza di PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006;



Regione Lombardia

- con successive Ordinanze ministeriali del 18/5/2012, 07/06/2013, 13/06/2014 e del 21/05/2015, è stata prorogata la citata Ordinanza del 17 maggio 2011;
- con Deliberazioni della Giunta della Provincia di Brescia n. 344/2011, 241/2012 e con Decreti del Presidente della Provincia di Brescia n. 33/2013, 22/2014, 215/2015 è stato istituito il divieto di pesca dell'anguilla, sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul lago di Garda per tutta la durata del divieto di cui alle ordinanze ministeriali sopra richiamate, disponendo la rimozione degli attrezzi denominati "cogoli" utilizzati negli impianti fissi di cattura;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 08.06.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.06.2016, con la quale è stata prorogata di ulteriori dodici mesi l'Ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011;

CONSTATATO che l'Ordinanza ministeriale non contempla il divieto di pesca alla specie la cui cattura da parte dei pescatori può essere finalizzata sia al consumo che alla commercializzazione;

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale Agricoltura 21.6.2012 n. 0008834 con la quale, stanti le disposizioni ministeriali sopra richiamate, è stato espresso un giudizio di precauzione, suggerendo l'istituzione del divieto di pesca;

SENTITA la Direzione Generale Agricoltura che ha interessato la Direzione Generale Welfare, la Provincia di Verona e la Provincia Autonoma di Trento, e ha dato indicazione in merito all'adozione di un divieto di pesca all'anguilla sul territorio di competenza;

DATO ATTO che del procedimento è stata informata la Consulta provinciale della Pesca con nota inviata tramite posta elettronica in data 01.07.2016;

RITENUTO necessario istituire il divieto di pesca dell'anguilla durante il periodo di vigenza dell'ordinanza ministeriale che stabilisce il divieto di immissione sul mercato e di commercializzazione di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana per la presenza di PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006, confermando il divieto di ricollocare gli attrezzi denominati "cogoli", al fine di dare piena efficacia ai contenuti della ordinanza stessa;

DATO atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990;



Regione Lombardia

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 "Il Provvedimento organizzativo 2016", con la quale è stato affidato a Alberto Cigliano l'incarico di Dirigente della "Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia";

DECRETA

1. di istituire il divieto di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul lago di Garda nel territorio di competenza di Regione Lombardia ad integrazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute dell'8 giugno 2016 pubblicata sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2016;
2. di stabilire:
 - a) il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e il relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla;
 - b) l'obbligo dell'immediata liberazione in loco dei capi eventualmente catturati;
 - c) il divieto d'uso e di riposizionamento dell'attrezzo denominato Cogolo di cui all'articolo 11 comma 1 lett b) punto 3) del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 – Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda;
3. di dare atto che le sopracitate misure rimarranno in vigore per tutto il periodo di efficacia dell'ordinanza del Ministero della Salute 08.06.2016, pubblicata sulla G.U. n. 151 del 30.06.2016, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto;
4. di comunicare i contenuti del presente provvedimento alla Provincia di Verona, alla Provincia autonoma di Trento, alle Direzioni Generali Agricoltura e Welfare, al Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, al Corpo Forestale dello Stato, alla ATS di Brescia, ai Comuni bresciani, alle associazioni di pesca dilettantistica ed ai rappresentanti di categoria dei pescatori di professione;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge